

12 OTTOBRE 2023



A
G
E
N
Z
I
A

ADDM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

L' AUTORIZZAZIONE AEO - BENEFICI PER GLI OPERATORI



L'Autorizzazione AEO

- **L'autorizzazione AEO**

 Criteri da soddisfare

 Fasi del rilascio dell'autorizzazione

 Benefici diretti e indiretti



L'UE protegge e agevola il commercio in vista dell'occupazione, della produttività e della crescita economica, ma nello stesso tempo deve garantire una costante protezione dagli scambi commerciali illeciti. Il programma AEO si pone come obiettivo quello di accelerare i traffici leciti, individuare gli scambi a rischio e migliorare l'efficienza doganale.

Con l'entrata in vigore dal 1° Maggio 2016 del cosiddetto “pacchetto Codice Doganale dell'Unione” è stato modificato il preesistente quadro di riferimento che regola la procedura per il rilascio dello *status* di Operatore Economico Autorizzato e i relativi benefici.

La modifica prevede che tale *status* sia attestato con due tipi di autorizzazione: AEO/semplificazioni doganali (AEOC) e AEO/sicurezza (AEOS). I due tipi di autorizzazione sono cumulabili e, quindi, possono essere detenuti contemporaneamente (AEOC+S), garantendo i benefici connessi con entrambe le autorizzazioni.

Attualmente la base giuridica per ottenere l'autorizzazione AEO è data dai seguenti artt. :

- articoli da 38 a 41 del Codice Doganale dell'Unione (CDU) – Reg.(UE) n. 952/2013;
- articoli da 23 a 30 del Regolamento delegato (RD) – Reg.(UE) n.2015/2446;
- articoli da 24 a 35 del Regolamento di esecuzione (RE) – Reg.(UE) n. 2015/2447.

Inoltre, la stessa Commissione Europea (DG TAXUD) ha emanato una serie di linee guida che specificano ulteriormente i requisiti e le condizioni di trattamento per gli operatori economici che richiedono l'autorizzazione AEO (TAXUD/B2/047/2011 – Rev. 6).

E-AEO: Generic Trader Portal

Dal 1° ottobre 2019 ha preso avvio il nuovo sistema unionale riguardante e l'Operatore Economico Autorizzato - AEO

L'applicazione riguardante l'Operatore Economico Autorizzato (AEO) sono fruibili mediante i seguenti componenti unionali:

- **“EU Generic Trader Portal” (GTP)**, dedicato agli operatori economici per la presentazione delle domande AEO;
- **“Sistema EOS - Economic Operator Systems”**, attraverso il quale gli uffici dell'Agenzia, centrale e territoriali, gestiscono le domande e le decisioni lungo il loro ciclo di vita.

Con esse l'Agenzia delle Dogane prosegue un percorso stabilito a livello unionale per l'adeguamento dei sistemi informativi agli istituti previsti dal Codice Doganale dell'Unione (CDU) e nell'ottica di armonizzare l'interfaccia offerta dagli Stati Membri agli operatori economici.

E-AEO: Generic Trader Portal

Il GTP è raggiungibile al seguente **URL: <https://customs.ec.europa.eu/gtp/1>**.

Per accedere, l'operatore economico deve essere in possesso di un codice EORI valido, delle credenziali per l'accesso ai servizi digitali disponibili sul Portale Nazionale (PUDM – Portale Unico Dogane e Monopoli) e delle autorizzazioni ai servizi EU, da richiedere preventivamente tramite il Modello Autorizzativo Unico (MAU) secondo le proprie necessità operative.

Le fasi operative del rilascio dell'autorizzazione

Pre- audit Si tratta della fase più importante in quanto è lo stesso operatore economico che deve verificare la fattibilità della richiesta attraverso un pre-audit dal quale, dopo un'attenta mappatura dei processi aziendali che rientrano nella disciplina AEO, emergano eventuali carenze o lacune da sanare prima della presentazione dell'istanza all'autorità doganale.

Il questionario di autovalutazione (QAV) che la commissione Europea richiede di presentare congiuntamente all'inserimento della richiesta nel Eu Trader Portal è un elemento fondamentale per l'intero processo autorizzativo, infatti, esso tocca ed analizza gli aspetti fondamentali dell'azienda ed è una prima presentazione della stessa all'autorità doganale, punto di partenza per l'intero procedimento di rilascio dell'autorizzazione.

Istanza Una volta terminata la fase di pre-audit, sanate le eventuali carenze e compilato il questionario di autovalutazione, l'operatore economico può inserire l'istanza, corredata del questionario di autovalutazione, nel portale europeo. A questo punto l'Ufficio delle Dogane competente per territorio, ossia quello in cui la contabilità doganale dell'azienda è custodita e conservata, individuata la domanda, effettuerà una pre-analisi sulla congruità delle informazioni in essa contenute e qualora non vengano evidenziate difformità la accetta e la inoltra all'Ufficio Centrale dell' Agenzia delle Dogane per la sua definitiva approvazione. E' solo dopo che l'Ufficio Centrale ha autorizzato la richiesta che inizia l'iter procedurale vero e proprio.

Le fasi operative del rilascio dell'autorizzazione

Audit Doganale: Al fine di verificare la corretta applicazione delle procedure necessarie al rispetto dei requisiti AEO un team di funzionari doganali effettuerà l'audit presso l'azienda al termine del quale da parte dell'Ufficio Centrale dell'Agenzia verrà rilasciata, entro il termine di 120 giorni salvo proroghe, l'Autorizzazione AEO richiesta. L'audit da parte dei funzionari doganali verrà effettuato secondo una logica di compliance e non di verifica ed indagine.

Rilascio autorizzazione: L'autorizzazione AEO rilasciata diventa effettiva il quinto giorno che segue la data del rilascio ed è riconosciuta in tutti gli stati membri.

Il periodo di validità dell'autorizzazione non è limitato nel tempo, ma, se da un lato, le autorità doganali, vigileranno sulla conformità alle condizioni ed ai criteri che l'operatore economico autorizzato deve assicurare; dall'altro, all'operatore è tuttavia specificatamente richiesto un **auto-monitoraggio annuale** delle stesse.

L'**Automonitoraggio** dovrà essere inviato entro il 31 luglio di ciascun anno all'Ufficio Doganale competente per territorio congiuntamente alle autocertificazioni antimafia, alla dichiarazione sostitutiva dei carichi pendenti rese dai soggetti di cui all'art.24 del RE UE 2015/2447 ed al bilancio dell'anno precedente.

Criteria previsti dal Codice Doganale Unionale

- art. 39a CDU (art. 24 RE) - **Conformità**
 - art. 39b CDU (art. 25 RE) - Sistema efficace di **gestione delle scritture commerciali** e relative ai trasporti
 - art. 39c CDU (art. 26 RE) - **Solvibilità finanziaria**
 - art. 39d CDU (art. 27 RE) - **Standard pratici di competenza** o **qualifiche professionali**
 - art. 39e CDU (art. 28 RE) - Standard di **sicurezza**
-

*Operatore economico
autorizzato (AEO)*

Condizioni e criteri	AEOC	AEOS	Riferimento CDU/AE CDU	Parte Orientamenti
Operatore economico	X	X	Art. 5, par. 5 CDU	1.II.1
Stabilito nel territorio doganale dell'Unione	X	X	Art. 5, punto 31 CDU	1.II.2
Conformità	X	X	Art. 39 a) CDU Art. 24 AE CDU	2.I
Efficace gestione delle scritture	X	X	Art. 39 b) CDU Art. 25 AE CDU	2.II
Solvibilità finanziaria	X	X	Art. 39 c) CDU Art. 26 AE CDU	2.III
Standard pratici di competenza e qualifiche professionali	X		Art. 39 d) CDU Art. 27 AE CDU	2.IV
Sicurezza		X	Art. 39 e) CDU Art. 28 AE CDU	2.V

Approfondimento 1: Conformità

I criteri per la concessione dello status di operatore economico autorizzato sono definiti dall'art. 39 Reg. UE 952/2013 (CDU), tra cui:

- art. 39a CDU (art. 24 RE): assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale. Compresa l'assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente
-

Approfondimento 1 : Il Modello 231/01

In fase di Audit per il rilascio o per il mantenimento dell'autorizzazione AEO, nella valutazione del requisito di Conformità un ruolo importante viene rivestito dal fatto che la/il richiedente/titolare dell'autorizzazione abbia elaborato adottato ed aggiornato un modello organizzativo e di gestione ai sensi del D. lgvo 231/01.

Un modello organizzativo ai sensi del D. lgvo 231/01 non è altro che un insieme di protocolli che regolano e definiscono la struttura aziendale e la gestione dei suoi processi sensibili. E', quindi, un modello che riduce il rischio di commissione di illeciti penali.

I protocolli tipici di un mod. 231/01 sono:

- Il codice etico
 - Il sistema disciplinare
 - L'organo di vigilanza
 - L'insieme delle procedure specifiche per le aree sensibili al rischio di reato
-

Attraverso il modello 231/01 si voglio individuare quelle aree aziendali in cui i dirigenti/dipendenti potrebbero scegliere di agire nell'interesse dell'azienda a discapito di una serie di interessi diffusi e giuridicamente rilevanti (salute dei lavoratori, interessi della Pubblica Amministrazione...). Il rischio non dipende dalla volontà di commettere illeciti ma dal possibile conflitto che potrebbe generarsi tra gli interessi economici dell'azienda e gli altri interessi .

Per redigere un modello organizzativo e di gestione ai sensi del D.lgvo 231/01 che sia efficace la Società deve:

- Effettuare la valutazione del rischio individuando ed analizzando il rischio di commissione di atti illeciti nelle diverse aree di attività;
 - Implementare delle procedure specifiche in grado di gestire il rischio, prevedendo la commissione di illeciti nelle varie aree in cui il rischi di reato è elevato;
 - Definire la struttura gestionale per la prevenzione di reati, ossia definire i principi etici, le risorse, le responsabilità, i flussi d'informazione che possano consentire sia di applicare le misure di contrasto di comportamenti previsti che l'insorgenza di nuove aree di rischio.
-

Approfondimento 2 : Sistema contabile

I criteri per la concessione dello status di operatore economico autorizzato sono definiti dall'art. 39 Reg. UE 952/2013 (CDU), tra cui:

- art. 39b CDU (art. 25 RE) - **Sistema efficace di gestione delle scritture commerciali e relative ai trasporti**

dimostrazione, da parte del richiedente, di un alto livello di controllo sulle sue operazioni e sul flusso di merci, mediante un sistema di gestione delle scritture commerciali e, se del caso, di quelle relative ai trasporti, che consenta adeguati controlli doganali.

L'art. 25 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2447 stabilisce le condizioni affinché possa ritenersi soddisfatto il criterio di cui all'articolo 39, lettera b), del Codice (Sistema efficace di gestione delle scritture commerciali e relative ai trasporti).

Il Team AEO nel corso dell'audit verificherà le seguenti condizioni:

- tipo di contabilità adottata e metodi di rilevazione contabile (completezza dei dati e delle informazioni, ordine cronologico, flusso documentale, tracciabilità delle informazioni);
 - accessibilità alle informazioni (impedimenti e difficoltà a reperire la documentazione cartacea e accesso alla documentazione elettronica);
 - identificazione e ubicazione delle merci (merci unionali, merci extraunionali, ubicazione in deposito doganale, deposito fiscale IVA, merce in transito, ecc.);
 - organizzazione aziendale e controlli interni (procedure adottate, istruzioni ai dipendenti, traccia d'audit);
 - gestione licenze, divieti, restrizioni;
 - sistemi di archiviazione (fascicoli e documentazione elettronica);
 - accesso ai sistemi e protezione (livelli di accesso, autenticazione, procedure di protezione degli applicativi);
 - aggiornamenti (professionali e dei sistemi informativi).
-

Le attività aziendali vengono suddivise in:

- attività primarie (approvvigionamenti materie prime, semilavorati, gestione delle risorse umane, gestione logistica);
- attività operative (produzione di beni e/o servizi);
- vendite (promozione del prodotto e/o servizio, gestione dei processi di vendita, logistica in uscita);
- sviluppo delle tecnologie (attività finalizzate al miglioramento del prodotto e dei processi);
- attività infrastrutturali (pianificazione, contabilità, organizzazione, informatica, affari legali, direzione generale, ecc.).

La verifica del Team consiste, dunque, nel valutare le procedure aziendali implementate dal Richiedente per la corretta e trasparente gestione di tali attività.

Parametro fondamentale di valutazione è il **Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi** inteso come l'insieme delle regole, delle procedure e delle strutture organizzative volte a consentire l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi aziendali.

La direzione aziendale è responsabile del controllo interno al fine di consentire la redazione di un bilancio che non contenga **errori significativi** dovuti a frode o a comportamenti o eventi non intenzionali.

Il Team AEO deve, dunque, analizzare l'impresa e il contesto in cui opera al fine di identificare e valutare il rischio a cui la stessa è sottoposta (doganale, fiscale, economico-finanziario, ecc.) sulla base della valutazione **impatto/probabilità**.

Il Team deve rilevare e comunicare alla governance aziendale le eventuali carenze dell'organizzazione, del sistema di controllo interno, della gestione contabile/doganale e logistica.

A titolo esemplificativo, rappresentano delle carenze organizzative:

- assenza di un organigramma appropriato alla realtà aziendale (tipo/dimensione azienda, separazione compiti e responsabilità)
 - inadeguata separazione dei compiti e delle responsabilità;
 - mancata definizione dei profili autorizzativi (IT);
 - omessi controlli della documentazione (DDT, fatture attive/passive, bollette doganali import/export);
 - regolarità e tempestività delle registrazioni contabili;
 - omessi controlli sui clienti (verifica preventiva della solvibilità cliente, assegnazione e superamento del fido assegnato);
 - assenza di procedure di gestione dei crediti aziendali (incassi, riconciliazione bancaria, solleciti, recupero crediti);
 - assenza di una analisi periodica dello scadenziario;
 - assenza di una procedura di valutazione dei crediti alla data di chiusura del bilancio che consenta di stabilire il fondo svalutazione crediti da apportare al bilancio.
-

Approfondimento 3: Solvibilità Finanziaria

I criteri per la concessione dello status di operatore economico autorizzato sono definiti dall'art. 39 Reg. UE 952/2013 (CDU), tra cui:

- art. 39c CDU (art. 26 RE) - Solvibilità finanziaria

si considera comprovata se il richiedente si trova in una situazione finanziaria sana, che gli consente di adempiere ai propri impegni, tenendo in debita considerazione le caratteristiche del tipo di attività commerciale interessata;

L'art. 26 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2447 stabilisce le condizioni affinché possa ritenersi soddisfatto il criterio di cui all'articolo 39, lettera c), del Codice (Solvibilità finanziaria).

La solvibilità finanziaria si considera soddisfatta se:

- a) il richiedente non è oggetto di una procedura fallimentare;
- b) nei tre anni precedenti la presentazione della domanda il richiedente ha ottemperato ai propri obblighi finanziari per quanto riguarda il pagamento dei dazi doganali e di qualsiasi altro diritto, imposta o tassa riscossi per o in relazione all'importazione o all'esportazione di merci;
- c) il richiedente dimostra, sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili per gli ultimi tre anni precedenti alla presentazione della domanda, che dispone di sufficiente capacità finanziaria per ottemperare ai propri obblighi e adempiere ai propri impegni tenuto conto del tipo e del volume di attività commerciale, incluso il fatto di non aver registrato un attivo netto negativo, salvo nei casi in cui questo può essere coperto.

Se il richiedente è stabilito da meno di tre anni, la sua solvibilità finanziaria ai sensi dell'articolo 39, lettera c), del codice è giudicata sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili.

Per la valutazione del requisito relativo alla solvibilità finanziaria, il Team AEO valuterà:

- mancato pagamento di conti di debito autorizzati dall'autorità doganale;
 - avvisi di accertamento dell'amministrazione finanziaria;
 - iscrizioni a ruolo;
 - analisi degli ultimi tre bilanci di esercizio.
-



AGENZIA

ADM

Approfondimento 4: Standard pratici di competenza o di qualifiche professionali

I criteri per la concessione dello status di operatore economico autorizzato sono definiti dall'art. 39 Reg. UE 952/2013 (CDU), tra cui:

- art. 39d CDU (art. 27 RE): Rispetto di standard pratici di competenza o di qualifiche professionali direttamente connesse all'attività svolta



Il criterio di cui all'articolo 39, lettera d), del codice si considera soddisfatto se è rispettata una delle seguenti condizioni:

a) il richiedente o la persona responsabile delle questioni doganali del richiedente rispetta uno dei seguenti standard pratici di competenza:

- i) un'esperienza pratica comprovata di almeno tre anni in materia doganale;
- ii) una norma di qualità in materia doganale adottata da un organismo europeo di normazione.

b) Il richiedente o la persona responsabile delle questioni doganali del richiedente ha completato con profitto una formazione riguardante la legislazione doganale, coerente e pertinente in rapporto al suo coinvolgimento in attività connesse al settore doganale, fornita da uno degli organismi seguenti:

- i) l'autorità doganale di uno Stato membro;
- ii) un istituto di insegnamento riconosciuto per fornire tale qualifica dalle autorità doganali o da un organismo di uno Stato membro responsabile per la formazione professionale;
- iii) un'associazione professionale o commerciale riconosciuta dalle autorità doganali di uno Stato membro o riconosciuta nell'Unione per fornire tale qualificazione.

2. Se la persona responsabile delle questioni doganali del richiedente è una persona che lavora per suo conto, il criterio di cui all'articolo 39, lettera d), del codice si considera soddisfatto se la persona in questione è un operatore economico autorizzato nel settore della semplificazione doganale di cui all'articolo 38, paragrafo 2, lettera a), del codice (AEOC).

Approfondimento 5: Standard di Sicurezza

Si considerano rispettati se il richiedente dimostra di disporre di misure idonee a garantire la sicurezza della catena internazionale di approvvigionamento anche per quanto riguarda l'integrità fisica e i controlli degli accessi, i processi logistici e le manipolazioni di specifici tipi di merci, il personale e l'individuazione dei partner commerciali

- a) gli edifici forniscono protezione contro le intrusioni illecite e sono costruiti con materiali che resistono a un accesso non autorizzato
 - b) sono messe in atto misure appropriate per impedire l'accesso non autorizzato
 - c) sono state adottate misure relative alla movimentazione delle merci
 - d) adottate misure che consentono di individuare chiaramente i suoi partner commerciali e di garantire, che tali partner commerciali garantiscano la sicurezza della parte di loro competenza nella catena di approvvigionamento internazionale
 - e) effettua un'indagine di sicurezza presso i potenziali dipendenti che occuperanno posizioni sensibili sotto il profilo della sicurezza
 - f) dispone di adeguate procedure di sicurezza per i fornitori esterni di servizi oggetto di contratti
 - g) il personale con responsabilità pertinenti alle questioni di sicurezza partecipi regolarmente a programmi volti ad accrescere la consapevolezza su tali questioni di sicurezza
 - h) designato una persona di contatto per le questioni legate alla sicurezza
-

Benefici diretti

Accesso agevolato alle semplificazioni doganali: la normativa doganale UE prevede i seguenti casi in cui è riconosciuto il valore dello status di AEO:

- a) l'AEO è richiesto per avere accesso a una semplificazione/autorizzazione;
- b) alcuni dei criteri per una particolare semplificazione/autorizzazione sono coperti dai criteri AEO;
- c) i criteri per una particolare semplificazione/autorizzazione sono considerati equivalenti ai criteri AEO.

Notifica preventiva: offre al titolare dell'autorizzazione AEO un vantaggio logistico che gli consente di pianificare al meglio e ottimizzare il trasporto e la logistica in modo più efficiente, minimizzare i ritardi e ridurre i costi di trasporto.

L'art. 24, paragrafo 3 del RD n. 2446/2015 stabilisce che se un AEO presenta una dichiarazione di custodia temporanea o una dichiarazione in dogana conformemente all'articolo 171 del CDU e se la spedizione è stata selezionata per il controllo doganale, l'ufficio doganale competente ne dà notifica all'AEO. Tale notifica ha luogo prima della presentazione delle merci in dogana.

Benefici diretti

Minori controlli fisici e documentali: art.38, paragrafo 6 del CDU stabilisce che un AEO è sottoposto in minor misura a controlli fisici e documentali rispetto ad altri operatori economici. Al riguardo occorre effettuare una distinzione tra i controlli relativi alla sicurezza e i controlli relativi all'applicazione delle altre misure previste dalla legislazione doganale.

- ENS – dichiarazione sommaria di entrata (AEOS)
- EXS – dichiarazione sommaria di uscita (AEOS)
- Dichiarazione doganale (AEOC)

Trattamento prioritario delle spedizioni sottoposte a controllo: l'art. 24, paragrafo 4, primo comma, del RD n. 2446/2015 stabilisce che se le spedizioni dichiarate da un AEO sono state selezionate per controlli fisici o documentali, tali controlli sono eseguiti in via prioritaria. *(Particolare rilievo assume il modo di trasporto utilizzato e le infrastrutture del luogo in cui si svolgono i controlli).*

Benefici diretti

Scelta del luogo dei controlli: l'articolo 24, paragrafo 4, secondo comma, dell'AD CDU prevede la possibilità, su richiesta dell'AEO, che i controlli possono svolgersi in un luogo diverso da quello in cui le merci devono essere presentate in dogana.

Questa possibilità presenta un duplice vantaggio: *tempi di consegna più brevi e costi inferiori*. Tali decisioni devono comunque essere concordate con le autorità doganali interessate e il luogo scelto per il controllo deve essere adeguato.

Benefici diretti collegati al sistema contabile e solvibilità finanziaria

Riduzione della garanzia

Ai sensi dell'art. 89.5 CDU le autorità doganali possono autorizzare, a norma dell'articolo 95, paragrafi 1, 2 e 3, la costituzione di una garanzia globale.

L'art. 95.2 stabilisce che quando deve essere costituita una garanzia globale per le obbligazioni doganali e gli altri oneri che potrebbero sorgere, un operatore economico può essere autorizzato a usare una garanzia globale con un importo ridotto o a beneficiare di un esonero dalla garanzia, a condizione che soddisfi i criteri di cui all'articolo 39, lettere b) e c) CDU.

In questo caso il livello della garanzia è stabilito al 30% o 50% (riduzione del 70% o 50%), oppure può essere concesso l'esonero totale (100%).

L'articolo 95 paragrafo 3 del CDU prevede che i soggetti in possesso di autorizzazione AEO possono ottenere una riduzione delle garanzie da prestare all'autorità doganale per obbligazioni esistenti, con riduzione del 70% (livello della garanzia al 30% dell'importo di riferimento).

La riduzione è determinata ai sensi dell'art. 158 del Reg. di esecuzione UE n. 2015/2447.

Benefici diretti collegati al sistema contabile e solvibilità finanziaria

Riduzione della garanzia

Gli operatori che non sono in possesso dell'autorizzazione AEO possono richiedere soltanto i benefici di cui all'art. 95.2 (riduzione della garanzia globale per obbligazioni doganali potenziali).

Le riduzioni/esoneri di cui all'art. 95 CDU attengono unicamente alle risorse proprie (dazio).

Per la fiscalità interna (IVA e altri oneri), gli operatori economici possono richiedere l'esonero ex art. 90 TULD.

Benefici indiretti

- *Migliore pianificazione dei processi interni aziendali e del risk management;*
 - *Aumento della sicurezza:* (diminuzione di furti e perdite e di incidenti legati alla sicurezza);
 - *Riconoscimento di partner sicuro:* questo significa che l'AEO fa tutto il possibile per ridurre le minacce nella catena di approvvigionamento internazionale. (maggiore prestigio sul mercato e, quindi, una maggiore fidelizzazione della clientela);
 - *Migliori relazioni con le autorità doganali:* il partenariato istituito nel corso del procedimento di autorizzazione contribuisce ad una migliore comprensione reciproca e aiuteranno a trovare insieme soluzioni ad hoc per entrambe le parti. (in quanto verrà nominato un client coordinator delle Dogane a cui rivolgersi in caso di necessità);
 - *Riconoscimento da parte di altre autorità pubbliche;*
 - *Aumentata prevedibilità dei tempi di consegna;*
 - *Minori rischi di sanzioni doganali.*
-

Benefici indiretti

La certificazione AEO, in settori industriali caratterizzati da elevata incidenza dei flussi logistici internazionali ed elevata competizione sui mercati di sbocco italiano ed esteri, costituisce un elemento di differenziazione, ma in taluni casi anche una necessità. Ciò in particolare, quando i clienti dell'impresa stabiliscono che l'AEO sia un requisito per entrare o rimanere nel loro albo fornitori, ovvero, quando si compete su mercati esteri, per essere alla pari dei concorrenti locali e internazionali.

Le operazioni doganali di un operatore AEO sono più tempestive e affidabili. I benefici sono misurabili sotto il profilo dei tempi di approvvigionamento dall'estero, del lead time di sdoganamento, del tempo e delle risorse impiegate per preparare la documentazione doganale (import ed export), dei costi per le garanzie in dogana, nonché della riduzione dei rischi di sanzioni doganali.

Accordi di Mutuo Riconoscimento

Accordi di Mutuo Riconoscimento: Nel novero dei benefici legati all'autorizzazione AEO, particolare importanza rivestono quelli derivanti dagli **Accordi di Mutuo Riconoscimento (MRA)** conclusi tra l'Unione europea e taluni Paesi terzi, finalizzati sia ad incrementare la sicurezza della catena logistica internazionale che ad estendere il confine delle facilitazioni agli AEO, riconoscendo i programmi di certificazione doganale adottati da altri Paesi Terzi. Gli MRA sono volti ad equiparare la valenza dei certificati AEO emessi dalle Autorità competenti dell'Unione Europea anche nei Paesi con cui è stato firmato l'accordo. Pertanto, i relativi benefici si estendono anche ai flussi logistici aventi origine/destinazione in tali Paesi."

Attualmente l'UE ha concluso e implementato il riconoscimento reciproco dei programmi AEO con la **Norvegia, Svizzera, Giappone, Andorra, Stati Uniti, Cina e Regno Unito**. Ulteriori negoziati sono già in corso ed altri lo saranno nel prossimo futuro.

L'autorizzazione AEO si inserisce in un più ampio processo di armonizzazione del commercio internazionale delle merci tra i diversi paesi aderenti al WCO (World Customs Organization)



La Commissione Europea ha creato un logo che permette di rendere riconoscibili gli operatori che hanno ottenuto lo status. Gli Operatori Economici Autorizzati che vogliono utilizzare il logo AEO possono richiederlo all'Autorità doganale che ha rilasciato l'autorizzazione.

Dogana europea e nuove prospettive per l'AEO

Il 17 maggio scorso, la Commissione europea ha presentato un ambizioso progetto di riforma che prevede l'integrale riscrittura delle regole contenute nel codice doganale europeo, mandando in quiescenza il codice attuale, approvato nel non troppo lontano 2013.

La riforma risponde alle attuali pressioni sotto cui operano le dogane dell'UE, tra cui un enorme aumento dei volumi commerciali, in particolare nel commercio elettronico, un numero in rapida crescita di norme dell'UE che devono essere controllate alle frontiere, e il cambiamento delle realtà geopolitiche e delle crisi.

La riforma semplifica e razionalizza gli obblighi di dichiarazione doganale per gli operatori, riducendo i tempi necessari per completare i processi di importazione, grazie a un'unica interfaccia europea e facilitando il riutilizzo dei dati.

Dogana europea e nuove prospettive per l'AEO

Queste le principali aree di intervento della riforma del codice doganale dell'Unione.

1. Rivedere la tassazione per gli acquisti di tipo e-commerce: la riforma prevede l'applicazione di una tariffa doganale agevolata con percentuale di dazio certo per macro-cluster merceologici; Le piattaforme saranno responsabili di garantire che i dazi doganali e l'IVA siano pagati all'acquisto, in modo che i consumatori non siano più colpiti da costi nascosti o altre impreviste clausole all'arrivo del pacco.
 2. Istituire un **Data Hub a guida dell'UE** per supervisionare i dati doganali coordinando il lavoro dei 27 Stati Membri tramite una nuova piattaforma digitale in cui le aziende dovranno inserire i dati relativi alle merci importate nel mercato unico.; la Eu Customs Data Hub nel tempo si sostituirà all'infrastruttura informatica doganale esistente negli Stati membri dell'UE centralizzando le informazioni e rendendo più semplice il monitoraggio del trasporto delle merci. raccogliendo i dati forniti dalle imprese incrociando l'apprendimento automatico, l'intelligenza artificiale e l'intervento umano, per fornire alle autorità una panoramica a 360 gradi delle catene di approvvigionamento e della circolazione delle merci.
 3. Definire un'analisi dei rischi comune che consenta la riduzione dei costi di gestione grazie alle inevitabili economie di scala e una sistemica riscossione delle entrate, in compliance alle priorità comunitarie
 4. Premiare le aziende più affidabili ("Trust and Check"), cioè in grado di immettere le loro merci in circolazione nell'UE senza necessità di alcun intervento doganale. La categoria Trust & Check rafforza il programma Operatori Economici Autorizzati (AEO) e rafforzerà lo sdoganamento centralizzato unionale.
-

Dogana europea e nuove prospettive per l'AEO

Trust & Check: un AEO con i superpoteri

Si tratta di un sistema che potenzia e rafforza l'attuale operatore economico autorizzato dell'UE (AEO). Gli operatori Trust and Check dovranno rispettare criteri rigorosi, tra cui una fedina penale pulita, un elevato livello di controllo delle loro operazioni e della catena di fornitura e la prova di solvibilità finanziaria. Essi dovranno anche collegare e fornire reali dati temporali relativi al trasporto delle loro spedizioni e la prova della loro conformità a tutti i requisiti pertinenti attraverso il centro dati doganali dell'UE. Ciò fornirà alle dogane dell'UE una panoramica completa della catena di approvvigionamento per questi operatori, che può essere analizzata in tutto o in parte in qualsiasi momento.

Dogana europea e nuove prospettive per l'AEO

Trust & Check: un AEO con i superpoteri

Se soddisfano queste condizioni potranno importare merci senza bisogno di un intervento doganale attivo. Potranno, inoltre, monitorare autonomamente la conformità delle loro merci e pagare i dazi periodicamente, senza presentare dichiarazioni doganali per ogni spedizione. Le informazioni stabili sulle catene di approvvigionamento che non dovrebbero cambiare nel breve termine possono, quindi, essere fornite una sola volta e riutilizzate per importazioni o esportazioni successive.

Si ringrazia per l'attenzione

Alberto Siniscalchi – Direzione Territoriale Toscana e Umbria

email: alberto.siniscalchi@adm.gov.it

Fiorella Cuglietta – Ufficio delle Dogane di Livorno

email: fiorella.cuglietta@adm.gov.it
